

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____, avanti _____, nella qualità di Conciliatore, sono comparsi :

l'Avv. Giuseppe Di Stefano, nato a Palermo il 25.03.1963, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della **S.A.S. - SERVIZI AUSILIARI SICILIA - S.C.p.A.** (C.F./P.IVA 04567910825), con sede in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, assistito dall'Avv. Diego Ferraro

e

il sig. LO MONACO CARMELO (C.F. LMN CML 65S30 B602U), nato a Canicattì il 30.11.1965, assistito dall'Avv. Adele Cremona.

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il comminato disposto dell'art. 2113 comma 4 c.c..

Si è dato quindi corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia avente ad oggetto : *"trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato"*

Premesso che

- Con *"ricorso"* notificato in data 14.05.2013 il sig. Lo Monaco Carmelo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., quale *"cessionaria di azienda ex art. 2112 c.c."* della Multiservizi S.p.A, per estendere alla stessa le domande di reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento danni al *tempus commissi facti* formulate nei confronti della Multiservizi S.p.A.;
- Con *"memoria di costituzione e risposta"* depositata il 27.11.2013 si costituiva in giudizio la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. adducendo, tra l'altro, che *"ai fini del reclutamento del personale la scrivente società è soggetta alle disposizioni che stabiliscono limitazioni o divieti alle assunzioni di personale"* e che, nel caso di specie, il sig. Lo Monaco era stato assunto il *"27.04.2010"* ed aveva prestato servizio *"dal 27.04.2010 al 30.06.2010"*;
- Con *"sentenza n. 238/2014"* pubblicata il 03.03.2014 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda proposta dal ricorrente sig. Carmelo Lo Monaco, dichiarando *"l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Carmelo Lo*

Monaco e Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A” e condannando S.A.S. “a pagare al sig. Lo Monaco Carmelo una indennità omnicomprensiva pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

- Con “ricorso in appello” notificato il 09.05.2014 la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. proponeva gravame avverso l’infradescritta sentenza n. 238/14 ribadendo, tra l’altro, che il sig. Lo Monaco era stato “assunto” dalla Multiservizi, in spregio al “divieto di assunzioni” di cui all’art. 18 - comma 2 bis - del D.l. 112/2008, il “27.04.2010”, ed aveva prestato servizio, per due mesi, nel periodo ricompreso “tra il 27.04.2010 ed il 30.06.2010”.
- Con “memoria difensiva” si costituiva giudizio il sig. Lo Monaco Carmelo eccependo che su tutta la materia - tranne sulla questione relativa al divieto di assunzioni di cui al comma 2 bis dell’art. 18 d.l. 112/2008 - si era pronunciata con svariate sentenze la Corte di Cassazione.
- Con “sentenza n. 410/16” pubblicata il 29.04.2016 la Corte di Appello di Palermo - Sez. Lavoro, statuiva - testualmente - che “il contratto di lavoro dell’appellato, stipulato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 102 /2009, non può essere soggetto a conversione in base all’art. 36 TU 165/2001, con la conseguenza che alcuna prosecuzione del rapporto è ipotizzabile in capo all’appellante”. La Corte d’Appello, quindi, “in riforma della sentenza n. 238/2014 resa dal Tribunale di Agrigento”, statuiva il totale “rigetto” delle “domande” proposte da Lo Monaco Carmelo “con il ricorso di primo grado”.
- Con “Ricorso in Cassazione” notificato il 05.10.2016 il sig. Lo Monaco Carmelo chiedeva alla Suprema Corte di “cassare” la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro, n. 410/2016.
- Con “controricorso” notificato alle controparti in data 14.11.2016 la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. contestava quanto *ex adverso* eccepito, rilevando la correttezza della statuizione espressa dal giudice d’appello circa il “divieto di assunzione”.
- Con “sentenza n. 4440/2018”, pubblicata il 23.02.2018, l’Ecc.ma Corte “cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti” e “rinviava alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione”. In particolare, la Suprema Corte statuiva come l’ “art. 18, comma 2 bis, D.l. 112/2008” era stato “falsamente applicato” per il “mancato accertamento in concreto del fatto, non radicato in un critico esame della documentazione prodotta, in particolare dello statuto della società, da cui inferirne la natura in vista dell’applicabilità o meno della suindicata norma”.
- Con “ricorso in riassunzione” notificato il 28.05.2018 il sig. Lo Monaco chiedeva di “rigettare l’appello proposto dalla Servizi Ausiliari Sicilia R.G. 717/2014” con “conseguente

parziale conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento per l'accoglimento dell'appello incidentale",

- Con "*memoria difensiva*" del 14.01.2019 si costituiva la S.A.S. rilevando la peculiarità del contratto di lavoro del sig. Lo Monaco - "*stipulato il 27.04.2010*" e, dunque, "*in epoca successiva alla entrata in vigore della l. n. 102/2009*" - e ribadendo che il ricorrente rientrava tra quei soggetti per cui è espresso il "*divieto di assunzione*" di cui all' "*art. 18, comma 2 bis, del D.l. 112/2008*" e successive modifiche e integrazioni.

- Con "*sentenza n. 232/2019*", pubblicata il 23.04.2019, la Corte d'Appello di Palermo, Sez. Lavoro, "*in riforma della sentenza n. 238/2014 resa dal Tribunale di Agrigento il 30.01.2014*", "*rigettava la domanda proposta con il ricorso di primo grado*" e "*compensava*" le spese processuali "*di tutti i gradi di merito, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio*".

- Con "*Ricorso in Cassazione*" R.G. 23613/2019 il sig. Lo Monaco Carmelo chiedeva alla Suprema Corte di "*cassare*" la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, Sezione Lavoro, n. 232/2019.

- La S.A.S, con "*controricorso*" ritualmente notificato, contestava quanto *ex adverso* eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, avendo la Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro motivatamente statuito il "*divieto di assunzione*" in capo a Multiservizi, e chiedeva alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso *ex adverso* proposto

ritenuto che

- l'infradescritto Ricorso in Cassazione R.G. 23613/2019 proposto dal sig. Lo Monaco Carmelo avverso la sentenza n. 232/2019 della Corte d'Appello di Palermo è tutt'ora pendente

- che le parti sono addivenute nella determinazione di comporre bonariamente la controversia giudiziaria attualmente pendente al fine di evitare, conformemente a quanto già effettuato per altre posizioni analoghe, l'alea del giudizio;

Tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue :

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. La Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., al fine di evitare l'alea del giudizio, a titolo transattivo e a chiusura definitiva della controversia insorta, propone al sig. Lo Monaco Carmelo, che accetta, la formalizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con livello contrattuale "A" - operatore posizione economica "A1" del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale

15.05.2000 n. 10 - Triennio normativo ed economico 2016/2018, corrispondente al livello VI del C.C.N.L. terziario e commercio;

3. Il sig. Lo Monaco Carmelo espleterà la propria attività lavorativa con mansioni di *“operaio generico ausiliario addetto al supporto dei servizi socio assistenziali”*;
4. Il superiore contratto di lavoro a tempo indeterminato avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, previo superamento della prescritta visita medica;
5. Con la sottoscrizione del presente accordo il sig. Lo Monaco Carmelo rinuncia - con oneri ed incombenze di deposito del relativo atto di rinuncia dinanzi alla Corte di Cassazione a proprio esclusivo carico - al giudizio R.G. 23613/2019 in atto pendente in Corte di Cassazione, all'azione e a qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o creditoria, presente e/o futura, direttamente e/o indirettamente connessa all'intervenuta stabilizzazione, con integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di merito, dei giudizi di legittimità e del giudizio di rinvio ;
6. Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, definiscono ogni pendenza relativamente al giudizio iscritto al R.G. 23613/2019 e non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa, dovendosi la controversia ritenere definitivamente transatta;
7. Sottoscrivono il presente atto le parti nonché i rispettivi procuratori quale rinuncia al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale

L.C.S.

Sig. Carmelo Lo Monaco

Sicilia Ausiliari Servizi S.C.p.A.

Avv. Adele Cremona

Il Presidente

Avv. Giuseppe Di Stefano

Avv. Diego Ferraro